Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 23 giugno 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1959, n. 1428.

Sede della « Scuola di sanità militare marittima » e approvazione di un nuovo regolamento interno della Scuola stessa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 7 settembre 1910, n. 711, concernente istituzione a Napoli della Scuola di sanità militare marittima, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La sede della « Scuola di sanità militare marittima » istituita con regio decreto 7 settembre 1910, n. 711, è stabilita a Livorno, presso l'Accademia navale.

Art. 2.

E' approvato l'unito regolamento interno della « Scuola di sanità militare marittima », che sostituisce quello approvato con regio decreto 5 marzo 1914, n. 530.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1959

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1960

Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 76. — VILLA

Regolamento interno della « Scuola di sanità militare marittima »

Art. 1.

La Scuola di sanità militare marittima, con sede a Livorno, presso l'Accademia navale, dipende disciplinarmente dal Comando della predetta Accademia. Il Ministero stabilisce l'indirizzo tecnico-scientifico delle varie attività svolte dalla Scuola al cui direttore, di concerto con il Comando dell'Accademia navale, è affidato il compito di attuarne l'applicazione.

L'istruzione militare-marinaresca da impartire agli ufficiali ed agli allievi ufficiali rientra nei compiti dell'Accademia navale.

Art. 2.

La Scuola provvede:

a) ai corsi integrativi di medicina navale militare per i tenenti medici ed i tenenti farmacisti della Marina militare in servizio permanente effettivo nominati per concorso e per gli allievi ufficiali medici e farmacisti di complemento;

b) ad assistere nello studio di particolari problemi di medicina e di farmacia quegli ufficiali che ne siano appositamente autorizzati dal Ministero;

c) allo studio, disposto dal Ministero, di problemi di interessi per la Marina militare, utilizzando gli apparecchi e le attrezzature della Scuola stessa;

d) ad eventuali corsi di aggiornamento professionale, disposti dal Ministero, per i tenenti ed i capitani medici in servizio permanente effettivo, chiamati a sostenere gli esami di avanzamento al grado superiore.

Art. 3.

La Scuola è retta da un colonnello medico in servizio permanente effettivo, coadiuvato da un ufficiale superiore medico, al quale possano essere anche affidati incarichi di insegnamento.

Collaborano all'insegnamento ufficiali appositamente designati dal Ministero ed eventualmente anche docenti civili.

Tali insegnanti incaricati sono alle dipendenze del direttore della Scuola soltanto per l'adempimento del loro incarico didattico, con l'obbligo di svolgere il programma riguardante la propria materia secondo le direttive del predetto direttore.

Ai servizi della Scuola sono destinati sottufficiali e militari del Corpo equipaggi militari marittimi nel numero stabilito dalle tabelle delle destinazioni dello Stato Maggiore della Marina militare.

Art. 4.

Il direttore della Scuola, oltre alle sue normali funzioni concernenti l'andamento tecnico, amministrativo e disciplinare di essa e l'attività scientifica che vi è svolta, trasmette al Comando dell'Accademia, al termine del corso, un rapporto informativo per ciascun ufficiale sull'esito del corso stesso e, per quanto riguarda gli allievi ufficiali di complemento medici e farmacisti, prende parte alle riunioni indette dal Comando dell'Accademia per l'assegnazione del punto di attitudine professionale.

Partecipa, inoltre, alle riunioni indette dal Comando dell'Accademia per la discussione di questioni e problemi di carattere generale riguardanti la Scuola.

A fine anno accademico compila una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di carattere tecnico-professionale.

Tale relazione è trasmessa al Ministero - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici e Direzione generale di sanità militare marittima nonchè al Comando dell'Accademia navale.

Art. 5.

Per assolvere la sua funzione didattica, la Scuola è dotata di:

un laboratorio, distinto in tre sezioni; microbiologia, chimica-clinica, istologia;

una biblioteca fornita principalmente di pubblicazioni concernenti le materie di insegnamento;

raccolte di materiale scientifico e didattico, nel quale è compresa tutta la produzione relativa agli studi e alle ricerche in essa eseguiti;

una raccolta di modelli e di apparecchi attinenti all'igiene navale, all'igiene tropicale ed alle dotazioni sanitarie di bordo;

materiale clinico e ospedaliero vario.

Art. 6.

I corsi integrativi hanno durata non inferiore a 4 mesi per gli ufficiali in sercizio permanente effettivo; per gli allievi ufficiali di complemento si svolgono durante i corsi teorico-pratici previsti dall'art. 28 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con regio decreto 11 marzo 1953, n. 412. Essi comprendono materie fondamentali e materie complementari. L'insegnamento di queste ultime può essere stabilito, corso per corso, con disposizione ministeriale.

Per i corsi ufficiali medici in servizio permanente effettivo e allievi ufficiali medici di complemento sono materie fondamentali:

1) Igiene navale;
2) Medicina di urgenza;
3) Chirurgia di urgenza;
4) Medicina tropicale;
5) Batteriologia e chimica-clinica;
6) Medicina legale e militare;
7) Servizio sanitario militare marittimo;
8) Difesa atomica, biologica e chimica.

Per i corsi ufficiali farmacisti in servizio permanente effettivo e allievi ufficiali farmacisti di complemento le materie di insegnamento comprendono:

1) Servizio sanitario militare marittimo, con particolare riguardo ai regolamenti e alle disposizioni amministrative e contabili che regolano il servizio delle farmacie degli ospedali militari marittimi e delle navi ospedale;

2) Chimica farmaceutica e bromatologica;

3) Igiene navale;

4) Difesa atomica, biologica e chimica.

Per le esercitazioni di chimica farmaceutica e bromatologica, gli ufficiali e gli allievi possono frequentare il laboratorio di chimica della Accademia navale.

Durante i corsi gli ufficiali e gli allievi frequentano reparti ospedalieri militari e civili ed eseguono visite ad installazioni di sanità marittima, a navi militari e mercantili e ad arsenali militari marittimi.

Sono, inoltre, tenute ad essi conferenze su argomenti di particolare interesse da parte di personalità di riconosciuta competenza.

Art. 7.

I corsi e i relativi esami si svolgono secondo il programma ufficiale compilato dalla Scuola e approvato dal Ministero.

Sulla guida di tale programma, il direttore della Scuola stabilisce, di concerto con il Comando dell'Accademia navale, gli orari e i calendari dei corsi e degli esami.

Art. 8.

Alla fine del corso gli ufficiali e gli allievi ufficiali sono chiamati agli esami dinanzi ad una Commissione costituita da un ufficiale ammiraglio o generale medico, presidente, e da quattro membri: un colonnello medico designato dal Ministero; l'insegnante della materia; due ufficiali medici designati dall'Accademia navale. Per i farmacisti e limitatamente alle materie professionali, uno dei membri designati dall'Accademia è sostituito da un ufficiale superiore farmacista, designato dal Ministero. Il membro meno anziano funziona anche da segretario della Commissione.

Ove il presidente della Commissione sia un ammiraglio, il colonnello medico primo membro può essere sostituito da un generale medico.

Art. 9.

Gli esami di fine corso sono di massima orali e pratici e vertono sulle materie di insegnamento. Per alcune materie la Commissione può richiedere l'esame scritto.

Le modalità delle prove orali, pratiche ed eventualmente scritte, così come l'assegnazione del punto di merito, sono stabilite dalla Commissione in conformità alle norme generali vigenti per i corsi che si svolgono in Accademia.

Art. 10.

E' consentito agli allievi ufficiali medici e farmacisti di complemento di sostenere un solo esame di riparazione nelle materie professionali, circa 45 giorni dopo la fine della normale sessione di esami. Il mancato superamento dell'esame comporta il rinvio al Corpo equipaggi militari marittimi per ultimare gli obblighi di leva.

Art. 11.

Al termine degli esami il presidente della Commissione compila una relazione che trasmette, con allegato il verbale della seduta di esame, al Ministero - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici, e per conoscenza, al Comando dell'Accademia navale.

Art. 12.

La gestione amministrativa e contabile della Scuola è affidata al direttore, che vi provvede con l'osservanza delle norme vigenti per gli enti a terra della Marina.

Il direttore della Scuola provvede alle spese per forniture e lavori mediante contratti a seguito di pubblici incanti, licitazioni o trattative private, in base alla legge sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e relativo regolamento. Provvede altresì alle spese in economia secondo le norme della legge e regolamento predetti.

Art. 13.

Il Comando dell'Accademia navale, di concerto con la Direzione della Scuola, impartisce le disposizioni di carattere generale e di ordine interno destinati ad ottenere, nel quadro dell'attività complessiva dell'Istituto, l'armonico e razionale funzionamento dei corsi integrativi di medicina navale militare e di istruzione militare-marinaresca per gli ufficiali di nuova nomina in servizio permanente effettivo e per gli allievi ufficiali di complemento.

Art. 14

Per quanto non contemplato nel presente regolamento ed avente attinenza con i corsi che vengono svolti presso la Scuola valgono lo statuto ed il regolamento interno dell'Accademia navale.

Visto, *il Ministro per la difesa*: ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959, n. 1429.

Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Veduta la domanda presentata in data 2 maggio 1959 dal presidente del Comitato promotore della creazione, in Torino, di un Istituto superiore di educazione fisica, per ottenere il riconoscimento giuridico ed il pareggiamento dell'Istituto medesimo, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino, addì 30 aprile 1959, fra gli enti morali in essa indicati per la istituzione e il mantenimento, nella città di Torino, di un Istituto superiore di educazione fisica.

Art. 2.

E' approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore di educazione fisica di Torino, mantenuto a totale carico degli enti morali indicati nella convenzione anzidetta.

Art. 3.

Agli studi che si compiranno presso l'Istituto di cui al precedente articolo è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato, a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 29. — VILLA

Rep. n. 63115/?'612

Convenzione per l'istituzione dell'Istituto superiore di educazione fisica

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantanove ed alli trenta (30) del mese di aprile in Torino, negli uffici dell'Amministrazione provinciale, via Maria Vittoria n. 12.

Avanti me dott. Mandelli Silvio, notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ed alla presenza dei testi noti ed idonei a mente di legge signori:

Eccellenza Colonnetti prof. ing. Gustavo, nato a Torino 18 novembre 1886, residente a Pollone (Vercelli);

Brosio comm. Edoardo, nato ad Asti il 4 febbraio 1892, residente a Torino, via Mazzini, 62, impiegato.

Sono presenti i signori:

prof. Giuseppe Grosso, nato il 24 luglio 1906 a Torino ed ivi residente, nella qualità di presidente della Giunta provinciale di Torino e come tale di legale rappresentante della provincia di Torino;

(*Omissis*)

avv. Amedeo Peyron, nato a Torino il 5 novembre 1903, residente a Torino, quale sindaco e in legale rappresentanza della città di Torino;

(*Omissis*)

prof. dott. Mario Allara, nato l'8 agosto 1902 a Torino ed ivi residente, quale rettore della Università degli studi di Torino e di presidente del Consiglio d'amministrazione della Università stessa;

(*Omissis*)

Muggio comm. Andrea, nato il 19 luglio 1894 a Torino, ed ivi residente, nella qualità di componente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino ed in rapresentanza della Camera stessa

(*Omissis*)

dott. Ermanno Gurgo Salice, nato a Pettinengo il 28 agosto 1896, residente a Torino, nella qualità di presidente ed in rappresentanza dell'Unione industriale di Torino

(*Omissis*)

e detti signori comparenti, della cui personale identità io notaio sono certo e faccio fede, mi richiedono atto di quanto segue:

Premesso

che gli Enti in questa sede rappresentati intendono creare un Istituto per la formazione di insegnanti di educazione fisica nelle scuole medie, istituzione che in Torino ebbe lunga e gloriosa tradizione, ricollegandosi all'antica Scuola normale fondata nell'anno milleottocentoquarantasette, riconosciuta nel milleottocentosessantuno e mantenuta, con successiva trasformazione, fino all'anno millenovecentoventitrè;

che, in tale intento, gli enti medesimi hanno determinato di invocare l'applicazione della legge 7 febbraio 1958, n. 88 recante provvedimenti per l'educazione fisica, la quale contempla espressamente la creazione di Istituti superiori di educazione fisica pareggiati allo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo;

che, a norma della citata legge, l'Istituto superiore di educazione fisica di Torino avrà grado universitario e sarà dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge n. 88 e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e sarà sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione;

che, in adempimento di quanto stabilito dalla legge n. 88, gli enti come sopra rappresentati hanno predisposto un piano organizzativo e finanziario che consentirà il pieno e regolare svolgimento dei corsi dell'Istituto nonchè l'integrale copertura delle spese inerenti al funzionamento dello stesso, risultando così assicurata alla nuova istituzione una effettiva e rigorosa autosufficienza;

che, per quanto riflette il governo amministrativo e didattico dell'Istituto stesso, nonchè ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, è stato altresì predisposto apposito schema di statuto;

Ciò premesso

1. Gli enti come sopra rappresentati convengono di istituire in Torino un Istituto superiore di educazione fisica, sotto la osservanza delle norme di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

2. L'Istituto sarà retto dallo statuto composto di cinquantacinque articoli che approvato dai comparenti viene allegato sotto la lettera *O* al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante.

3. Per il funzionamento dell'Istituto gli enti promotori assumono i seguenti impegni, a valere per la durata della presente convenzione:

a) la provincia di Torino ed il comune di Torino, verseranno ciascuno, i seguenti contributi annui:

primo anno: lire un milionecinquecentomila (lire 1.500.000);

secondo anno e successivi: lire tre milioni (L. 3.000.000).

Gli Enti publici suddetti, assicureranno, inoltre, gratuitamente all'Istituto, sino a quando lo stesso non avrà sede ed impianti proprii, i locali per il funzionamento della Direzione e della segreteria nonchè le palestre, le piscine e i campi sportivi di loro proprietà, con i relativi impianti e attrezzature, compatibilmente con le esigenze inerenti alla normale destinazione dei medesimi, e si assumeranno le relative spese di manutenzione, fornitura di acqua, di energia elettrica per illuminazione e forza motrice e di riscaldamento.

Gli stessi Enti pubblici assicureranno, altresì, gratuitamente il servizio amministrativo dell'Istituto e le prestazioni del personale subalterno;

b) la Camera di commercio, industria, agricoltura di Torino verserà i seguenti contributi annui:

primo anno: lire un milione (L. 1.000.000);

secondo anno e successivi: lire due milioni (lire 2.000.000);

c) l'Università di Torino porrà gratuitamente a disposizione dell'Istituto l'uso per l'insegnamento delle materie del gruppo scientifico-culturale contemplate dal piano di studi dello stesso, di un adeguato numero di aule e laboratori di Facoltà e Istituti universitari, nonchè del materiale didattico e scientifico di cui gli stessi locali fossero dotati, compatibilmente con le esigenze della normale destinazione dei locali medesimi, assicurando i relativi servizi di fornitura di acqua, di energia elettrica per illuminazione e forza motrice, e di riscaldamento.

4. Al funzionamento dell'Istituto concorrerà altresì l'Unione industriale di Torino con la somma annua di lire un milione (L. 1.000.000), rinnovabili di anno in anno.

5. Gli Enti come sopra rapresentati s'impegnano inoltre di svolgere, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della citata legge 7 febbraio 1958, n. 88, le pratiche amministrative per ottenere il pareggiamento dell'Istituto.

6. La convenzione di cui al presente atto avrà la durata di anni cinque decorrenti dalla data d'inizio del primo anno accademico dell'Istituto, e s'intenderà tacitamente rinnovata di cinque anni in cinque anni, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.

7. Il presente atto, in quanto stipulato nell'interesse di un Istituto di istruzione di grado universitario, sarà registrato in esenzione della tassa relativa, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

8. Il presente atto è approvato dalle parti, salvo ratifica, in quanto occorra, da parte delle rispettive Amministrazioni.

9. Per volontà delle parti, viene da parte di me notaio omessa la lettura di tutti gli allegati.

E' richiesto ho io notaio ricevuto questo atto che leggo presenti i testi ai signori comparenti, i quali, approvando e confermando, meco e coi testi si sottoscrivono.

Scritto da persona di mia fiducia occupa di tre fogli pagine undici meno linee nove.

In originale firmati:

Giuseppe Grosso - Amedeo Peyron - Ermanno Gurco Salice - Mario Allara - Andrea Muggio - Gustavo Colonnetti, *teste* - Edoardo Brosio, *teste*.

Dott. Silvio Mandelli, *notaio*

STATUTO

TITOLO I.

FINALITA' DELL'ISTITUTO

Art. 1.

E' istituito in Torino l'Istituto superiore di educazione fisica, pareggiato ai sensi dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

L'Istituto ha per scopo:

a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica;

b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessarie alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendano dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

L'Istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.

Art. 2.

L'Istituto superiore di educazione fisica è di grado universitario ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Agli insegnamenti delle discipline elencate nel successivo art. 19 si provvederà mediante incarichi.

Art. 3.

Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica, è triennale.

L'Istituto conferisce a coloro che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami il «diploma in educazione fisica».

A tal fine, provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi dei due sessi per mezzo di corsi teorici e pratici per il necessario addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attività ginnico-sportive.

L'Istituto può inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 22.

TITOLO II.

AUTORITA' ACCADEMICHE

Art. 4.

Organi dell'Istituto, a norma degli articoli seguenti sono:

a) il direttore;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Consiglio direttivo;

d) il Consiglio dei professori.

Art. 5.

Il direttore dell'Istituto è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo e deve essere scelto tra i componenti del Consiglio stesso che siano professori universitari di ruolo.

Dura in carica per un triennio accademico e può essere rieletto.

Al direttore dell'Istituto è attribuita un'indennità di carica fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Il direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) conferisce in nome della legge ed in virtù dei poteri derivantigli dalla carica i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'Istituto e ne autorizza il rilascio;

c) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici;

d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori;

e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio di amministrazione e, rispettivamente, al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;

f) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del coordinatore tecnico, sentito il parere del Consiglio direttivo;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dei regolamenti interni.

In caso di assenza o di impedimento il direttore può delegare a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo.

Il direttore può delegare qualcuno dei componenti del Consiglio dei professori ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;

b) di un rappresentante della provincia di Torino;

c) di un rappresentante del comune di Torino;

d) di un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura di Torino;

e) di un rappresentante dell'Università degli studi di Torino;

f) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

g) di un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

h) di un rappresentante della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale di educazione fisica;

i) di tre professori eletti dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti;

l) del coordinatore tecnico dell'Istituto;

m) di un rappresentante pro-tempore per ciascun Ente pubblico o privato che, in seguito a regolare convenzione, si impegni a sovvenire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad un milione di lire;

n) del segretario amministrativo dell'Istituto, che funge da segretario del Consiglio stesso.

Le designazioni sono fatte dagli enti competenti.

Tutti i membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

L'opera del Consiglio di amministrazione è gratuita.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione:

a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;

b) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulle eventuali modifiche del presente statuto;

c) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo a norma dell'art. 50;

d) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto;

e) delibera, entro il mese di giugno, su proposta del Consiglio direttivo, sul conferimento e sulla conferma degli incarichi di insegnamento;

f) delibera, su proposta del direttore, e sentito il parere del Consiglio direttivo, la nomina del coordinatore tecnico, scelto fra i professori diplomati in educazione fisica e abilitati all'insegnamento. Il coordinatore tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato;

g) delibera relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dal presente statuto;

h) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;

i) provvede, sentito il parere del Consiglio direttivo, alla redazione ed alla pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinati annualmente;

l) delibera sulla partecipazione a viaggi di istruzione all'estero ed alle manifestazioni ginnico-sportive internazionali;

m) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformità delle norme di

cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nonchè i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 22 del presente statuto;

n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono state demandate dal presente statuto.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato ordinariamente due volte all'anno, nei mesi di giugno e di novembre, per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, e straordinariamente ogniqualvolta il direttore lo ritenga opportuno.

Il direttore annualmente, o quando lo ritenga opportuno, o ne sia richiesto, riferisce al Consiglio di amministrazione sull'andamento dell'Istituto.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno metà dei consiglieri oltre il direttore dell'Istituto.

Nella gestione amministrativa e contabile dell'Istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le Università e gli Istituti superiori.

Art. 9.

Il Consiglio direttivo si compone:

a) del direttore che lo presiede;

b) dei professori incaricati presso l'Istituto che siano professori universitari di ruolo;

c) del coordinatore tecnico dell'Istituto;

d) di professori incaricati presso l'Istituto eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b); tali membri, semprechè insegnanti presso l'Istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico, e possono essere rieletti.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo:

a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto;

b) elegge il direttore dell'Istituto ed i tre professori che faranno parte del Consiglio di amministrazione secondo il disposto degli articoli 5 e 7;

c) delibera sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

d) delibera sui programmi degli insegnamenti e determina il numero delle ore delle lezioni e la durata dei singoli corsi;

e) propone al Consiglio di amministrazione, eventuali modifiche dello statuto;

f) delibera sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche, nei limiti degli stanziamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione;

g) propone al Consiglio di amministrazione, entro il mese di giugno, il conferimento o la conferma degli incarichi di insegnamento, di cui almeno quattro relativi a materie del gruppo scientifico-culturale, dovranno essere affidati a professori universitari di ruolo che abbiano una particolare esperienza ed una approfondita conoscenza delle attività e dei problemi specifici dell'Istituto;

h) esprime il proprio parere sulla nomina del coordinatore tecnico, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore dell'Istituto;

i) provvede affinchè siano determinati e pubblicati in tempo utile il calendario generale dell'Istituto, i programmi dei corsi, l'orario dei singoli insegnamenti, il diario delle sessioni di esame;

l) delibera sulla composizione delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma;

m) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto attiene alla carriera scolastica;

n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Il Consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente sempre che occorra.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri, oltre al direttore dell'Istituto.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del direttore dell'Istituto.

Art. 11.

Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto ed è convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede.

Art. 12.

Il Consiglio dei professori:

a) elegge i professori che fanno parte del Consiglio direttivo secondo quanto disposto dal precedente art. 9, lettera d);

b) propone l'istituzione di eventuali posti per assistenti volontari;

c) dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;

d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 13.

In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il coordinatore tecnico:

a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;

b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento;

c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi, nazionali ed esteri;

e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;

f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in località fuori della sede normale dell'Istituto;

g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative, a norma dell'art. 33;

h) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione relativamente al gruppo tecnico-pratico.

Al coordinatore tecnico sarà corrisposta sul bilancio dell'Istituto una indennità di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il coordinatore tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 14.

L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli e per esami per il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di età, di statura e le modalità delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria, o di diploma di licenza degli Istituti tecnici femminili.

Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Art. 16.

Il concorso comprende:

a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico addestrative che si svolgono nell'Istituto;

b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;

c) una prova scritta di cultura generale.

L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.

La Commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice presidenti da lui nominati che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:

a) alla Sottocommissione per la visita medica;

b) alla Sottocommissione per la prova di valutazione fisica;

c) alla Sottocommissione per la prova scritta.

Le Sottocommissioni, ove sia opportuno, potranno suddividersi in collegi distinti, ognuno dei quali costituito da almeno tre componenti.

La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove è stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.

I giudizi delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.

L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.

Art. 17.

Entro i primi due mesi di permanenza nell'Istituto gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto, vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Art. 18.

Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Essi si distinguono in due gruppi:

a) scientifico-culturale;

b) tecnico-addestrativo.

Art. 19.

Materie d'insegnamento:

A) *Gruppo scientifico-culturale*:

Gli insegnamenti del gruppo scientifico culturale sono i seguenti:

SEZIONE I

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica (1°-2° anno);

2) Antropologia e antropometria (2°-3° anno);

3) Biologia generale con elementi di chimica e di fisica (1° anno);

4) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (2° anno);

5) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica (1°-2° anno);

6) Igiene generale (2° anno);

7) Medicina applicata allo sport e pronto soccorso (2°-3° anno;

8) Psicologia (3° anno);

9) Cinesiologia correttiva e rieducativa (3° anno);

10) Idroclimatologia (3° anno);

11) Igiene della scuola e degli sport (3° anno);

Gli insegnamenti della prima sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione fisica, alle attività ginnico sportive ed ai problemi biologici ad essa collegati. L'insegnamento di Cinesiologia correttiva sarà affidato per incarico ad un cultore di Clinica ortopedica.

SEZIONE II

1) Lingua e letteratura italiana (1° anno);

2) Pedagogia generale e differenziale (2°-3° anno);

3) Storia dell'educazione fisica e degli sports (2°-3° anno);

4) Istituzioni di diritto pubblico (3° anno);

5) Lingua francese / Lingua tedesca / Lingua inglese } con esercitazioni;

Una lingua a scelta dello studente (1°-2° anno).

Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.

Il direttore dell'Istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre all'approvazione del Consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondente alle finalità dell'Istituto.

Gruppo tecnico-addestrativo:

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:

1) Teoria e metodologia delle attività motorie (1°-2°-3° anno);

2) Tecnica generale dell'educazione fisica (1°-2° anno);

3) Tecnica e pratica ginnastica:

ginnastica educativa (1°-2°-3° anno);

ginnastica e ritmica moderna femminile (1°-2°-3° anno);

4) Tecnica e pratica sportiva:

atletica leggera (maschile) (1°-2°-3° anno);

atletica leggera (femminile) (1°-2°-3° anno);

attrezzistica (maschile) (1°-2°-3° anno);

attrezzistica (femminile) (1°-2°-3° anno);

nuoto e tuffi (1°-2° anno);

giuochi sportivi: pallacanestro (1°-2° anno);

giuochi sportivi: pallavolo (1°-2° anno);

scherma maschile (1°-2° anno);

5) Esercitazioni di tirocinio didattico (1°-2° anno);

6) Ginnastica correttiva (1°-2° anno);

7) Ginnastica e giuochi d'infanzia (3° anno);

8) Legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico sportiva assistenziale con esercitazioni (1°-2° anno);

9) Teoria della musica e solfeggio con esercitazioni:

maschile (1° anno);

femminile (1°-2° anno);

10) Ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali (3° anno);

11) Cinematografia didattica ginnico-sportiva (3° anno).

Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sports: scherma, sci, pattinaggio sul ghiaccio, schettinaggio, tiro a segno; atletica pesante; pugilato; lotta giapponese; canottaggio; equitazione; motorizzazione; giuochi sportivi (palla base, calcio, rugby, tennis, palla a nuoto, ecc.); salvamento e soccorso in acqua; giornalismo sportivo.

Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile e comprendono oltre alle esercitazioni addestrative anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialità ginnastiche sportive.

Il Consiglio direttivo determinerà le ore di lezioni e di esercitazioni di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.

Un mese del triennio sarà impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.

Art. 20.

La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'art. 19.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed aver raggiunto durante l'anno, almeno i 3/4 delle presenze sia alle lezioni, sia alle esercitazioni e semprechè le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.

Data la necessità che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che è respinto per non avere superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi, non è ammesso alla iscrizione dell'anno successivo.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente art. 19.

Art. 21.

L'esame di diploma consiste in:

a) svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti riferentisi ad uno degli insegnamenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;

b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie d'insegnamento. L'argomento sarà scelto dal candidato sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;

c) trattazione orale di 2 tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 22.

Oltre i corsi normali, l'Istituto organizza:

corsi di preparazione, aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive; scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'art. 19; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per Corpi militari, qualora vengano richiesti.

Art. 23.

Il calendario dell'anno accademico è fissato dalle disposizioni ministeriali. Il Consiglio direttivo può per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione professionale di cui al successivo art. 25.

Art. 24.

Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi ed allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive, vengono invece impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile con programmi differenziati e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.

Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti di non più di 30 allievi ciascuno.

Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginnastiche di cui sono dotate le scuole cittadine.

Art. 25.

Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi trascorreranno, salvo giustificati impedimenti, un periodo estivo presso colonie, campeggi e parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali e internazionali.

Art. 26.

Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo prescritto secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto.

Art. 27.

L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.

Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.

Art. 28.

Il servizio sanitario sarà affidato ad un Ente sanitario cittadino con il quale verrà stipulata apposita convenzione.

Art. 29.

Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni delle funzionalità, o minorazioni dell'idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano responsabilità dell'Istituto stesso.

Art. 30.

Presso l'Istituto può essere disposto con apposito regolamento un internato sia maschile che femminile che assicuri agli studenti vitto e alloggio.

Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.

TITOLO V
PROFESSORI

Art. 31.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con le modalità indicate nei precedenti articoli 8 e 10.

Ai professori cui è conferito l'incarico ai sensi del precedente comma sarà corrisposta, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.

Art. 32.

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono conferiti, secondo le modalità dei precedenti articoli 8 e 10, a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, necessaria per un insegnamento di grado superiore.

Art. 33.

La scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative di cui al precedente art. 19 è fatta dal Consiglio direttivo su proposta del coordinatore tecnico, tra gli elementi particolarmente competenti e qualificati, i quali verranno nominati dal Consiglio di amministrazione che ne fisserà di volta in volta la retribuzione.

Art. 34.

I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni, secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto, di partecipare alle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma, nonchè di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.

I professori del gruppo tecnico-addestrativo, inoltre, hanno l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzativa, si trasferiscano temporaneamente in sedi o località diverse da quelle abituali.

Art. 35.

Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non superiore a due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.

TITOLO VI
ASSISTENTI

Art. 36.

Il Consiglio di amministrazione, su richiesta del Consiglio direttivo, può nominare assistenti volontari da assegnare alle cattedre di insegnamento.

Agli assistenti volontari non sarà corrisposto alcun compenso.

TITOLO VII
STUDENTI - ESAMI - TASSE

Art. 37.

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto avviene in seguito a concorso secondo quanto è disposto dagli articoli 14, 15, 16 e 17.

Art. 38.

La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'Istituto, deve essere presentata alla segreteria non più tardi del 31 ottobre di ciascun anno.

Essa deve indicare:

a) cognome e nome;

b) residenza della famiglia ed indirizzo esatto;

c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.

La domanda deve essere corredata:

a) dalla ricevuta del versamento delle tasse di concorso;

b) dal certificato di nascita, in bollo;

c) dal certificato penale rilasciato dall'autorità competente in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione;

d) documenti comprovanti la posizione militare dei candidati, rilasciati dall'autorità militare competente, dai quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilità o di riforma al servizio militare;

e) dal titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione, ovvero dal certificato provvisorio che dovrà essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;

f) da due fotografie recenti su fondo bianco, formato 6 x 9 per la tessera dell'Istituto e per il libretto di iscrizione;

g) da una fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate), firmata, incollata su carta legale ed autenticata.

Art. 39.

Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica ed i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorità competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'Istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all'art. 15 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 38.

Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla regolarità e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 40.

L'Istituto può consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorità competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso di titolo di studio riconosciuto idoneo dal Consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'Istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed osservino nel periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.

Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della relativa durata.

Art. 41.

L'esame di concorso di ammissione si dà in una sola sessione nel periodo stabilito dal Consiglio direttivo.

Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalità previste dagli articoli 20 e 21 del presente statuto e dalle norme vigenti nell'Università.

Art. 42.

Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:

a) ammonizione;

b) rimprovero scritto;

c) interdizione temporanea da uno o più corsi;

d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;

e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni d'esame.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nella sua discolpa.

Il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo aver sentito lo studente nella sua discolpa.

Le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.

L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.

Delle punizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Art. 43.

Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto che non potrà essere comunque inferiore a quella determinata per gli studenti dei corrispondenti Istituti statali. La tassa di diploma è devoluta all'Erario.

Art. 44.

L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e soprattasse pagate.

Art. 45.

Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e soprattasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 46.

Il Consiglio di amministrazione può concedere la dispensa dalle tasse, soprattasse e contributi a studenti di disagiate condizioni economiche.

Art. 47.

La dispensa di cui all'articolo precedente non è concessa nè allo studente cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 48.

Al normale funzionamento dell'Istituto si provvede:

a) con un contributo annuo della provincia di Torino;

b) con un contributo annuo del comune di Torino;

c) con un contributo annuo della Camera di commercio, industria, agricoltura di Torino;

d) con il ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza corrisposte dagli studenti;

e) con contributi eventuali, sia straordinari, sia continuativi da parte di altri enti pubblici e privati;

f) con i proventi di diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'Istituto può eseguire ed essere chiamato a compiere.

Art. 49.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 50.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno ed approva il conto consuntivo nel mese di dicembre.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo sono comunicati, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 51.

Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte per capitoli ed articoli.

Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione con apposito allegato.

Al conto consuntivo devono essere uniti:

a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio esistente presso l'Istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria,

b) il rendiconto per le anticipazioni avute;

c) uno stato riassuntivo dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Istituto, desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari.

Al conto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.

Art. 52.

Il servizio di cassa dell'Istituto sarà affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il riscontro della gestione amministrativa dell'Istituto è affidato ad un collegio di tre revisori designati rispettivamente dalla provincia, dal comune di Torino e dal Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO IX

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PERSONALE SUBALTERNO

Art. 53.

Il servizio amministrativo e le prestazioni del personale subalterno sono assicurati dalla provincia e dal comune di Torino; così pure, fino a quando l'Istituto non avrà sede ed

impianti propri, i locali per il funzionamento della direzione e della segreteria, nonchè gli impianti per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico-addestrativi saranno assicurati dalla provincia e dal comune di Torino: e le lezioni teoriche si svolgeranno nelle aule degli Istituti universitari.

Art. 54.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 563.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni ad acquistare due poderi da destinare alla realizzazione di un quartiere per le medie e piccole industrie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817,

Vista la deliberazione n. 190/1, del 31 luglio 1959, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni ha stabilito di acquistare due poderi, siti nel comune di Terni, da destinare alla realizzazione di un quartiere per le medie e piccole industrie;

Udito il parere del Consiglio di Stato:

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Terni è autorizzata ad acquistare, per destinarli alla realizzazione di un quartiere per le piccole e medie industrie, due poderi, siti nel comune di Terni, di proprietà del prof. Leonida Manini, alle condizioni previste nella deliberazione n. 190/1, del 31 luglio 1959.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1960

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1960, n. 564.

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1316;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 819;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1099;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 333;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 675;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le voci n. 1 e n. 2 della tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, concernente le tariffe postali per l'interno della Repubblica, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

1. *Lettere*:
per i primi 20 grammi . . . . L. 30
per ogni porto successivo di 20 grammi o frazione . . . . » 20
lettere a tariffa ridotta:
per i primi 20 grammi . . . . . . » 15
per ogni porto successivo di 20 grammi o frazione . . . . » 10

2. *Biglietti postali* (messi in vendita dall'Amministrazione delle pp. e tt.):
per i primi 20 grammi . . . . » 35
per ogni porto successivo di 20 grammi o frazione . . . . » 20

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1960.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — MAXIA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 565.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna e San Giovanni Decollato, in frazione Studena Alta del comune di Pontebba (Udine).

N. 565. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 24 novembre 1959, integrato con dichiarazione 30 novembre e con prospetto del 5 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna e San Giovanni Decollato, in frazione Studena Alta del comune di Pontebba (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 566.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma dei Santi Sebastiano e Nicola, nel comune di Cermes (Trento).

N. 566. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 6 ottobre 1929, integrato con postilla del 2 luglio 1959 e con dichiarazione del 26 gennaio 1960, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma dei Santi Sebastiano e Nicola, nel comune di Cermes (Trento) ed alla istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 567.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio da Padova Confessore e Dottore, in località Coltri della frazione Spiazzi Monte Baldo del comune di Caprino Veronese (Verona).

N. 567. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio da Padova Confessore e Dottore, in località Coltri della frazione Spiazzi Monte Baldo del comune di Caprino Veronese (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 568.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Assunta, in Lecce.

N. 568. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Assunta, in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 569.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola, in frazione Cocumola del comune di Minervino (Lecce).

N. 569. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola, in frazione Cocumola del comune di Minervino (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 591 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) limitatamente all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Scalea (Cosenza).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 21 novembre 1959, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 591 relativo alla istituzione della rete urbana nel comune di Scalea (Cosenza);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana nel comune di Scalea (Cosenza);

Ritenuto che la proposta contenuta nel piano tecnico n. 591 di elevare Scalea a centro di settore potrà essere presa in esame quando verrà presentato il piano tecnico del distretto di Cosenza;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 591 presentato dalla Società Esercizi Telefonici limitatamente all'istituzione della rete urbana nel comune di Scalea (Cosenza).

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: Maxia

(3939)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 593 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Valderice (Trapani).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 2 febbraio 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 593 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Valderice (prov. di Trapani);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Valderice (prov. di Trapani);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 593 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Valderice (prov. di Trapani).

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: Maxia

(3940)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 596 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Mineo (Catania).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 2 febbraio 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 596 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Mineo (prov. di Catania);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Mineo (prov. di Catania);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 596 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Mineo (provincia di Catania).

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: Maxia

(3941)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 597 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) limitatamente alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Delianova (provincia di Reggio Calabria), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 7 gennaio 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 597 relativo all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Delia-

nova (provincia di Reggio Calabria), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Delianova (provincia di Reggio Calabria);

Ritenuto che la proposta contenuta nel piano tecnico n. 597, di elevare Delianova a centro di settore potrà essere prèsa in esame quando verrà presentato il piano tecnico del distretto di Reggio Calabria;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E 'approvato il piano tecnico n. 597 presentato dalla Società S.E.T. limitatamente alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Delianova (provincia di Reggio Calabria).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 597, sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla da a del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(3942)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 599 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'ampliamento di 1500 numeri della centrale telefonica di Catanzaro, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 12 gennaio 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 599, relativo all'ampliamento di 1500 numeri della centrale di Catanzaro, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica elefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario l'ampliamento di 1500 numeri della centrale di Catanzaro;

Ritènuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 599, presentato dalla Società S.E.T., concernente l'ampliamento di 1500 numeri della centrale di Catanzaro.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 599, sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(3943)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 601 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) limitatamente alla istituzione della rete telefonica urbana del comune di Nicotera (provincia di Catanzaro), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 30 dicembre 1959, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 601, relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Nicotera (provincia di Catanzaro), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Nicotera (provincia di Catanzaro);

Ritenuto che la proposta contenuta nel piano tecnico n. 601, di elevare Nicotera a centro di settore potrà essere presa in esame quando verrà presentato il piano tecnico del distretto di Vibo Valentia;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 601. presentato dalla Società S.E.T., limitatamente alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Nicotera (provincia di Catanzaro).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 601, sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(3944)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 603 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) limitatamente alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Minturno (Latina).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 9 febbraio 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 603, relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Minturno (provincia di Latina);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Minturno (provincia di Latina);

Ritenuto che la proposta contenuta nel piano tecnico n. 603, di elevare Minturno a centro di settore, potrà essere presa in esame quando verrà presentato il piano tecnico del distretto di Formia;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 603, presentato dalla Società Esercizi Telefonici limitatamente alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Minturno (provincia di Latina).

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(3945)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 604 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) limatatamente alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Ascea (provincia di Salerno), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 9 febbraio 1960, intesa ad ottenere

l'approvazione del piano tecnico n. 604, relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Ascea (provincia di Salerno) nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Ascea (provincia di Salerno);

Ritenuto che la proposta contenuta nel piano tecnico n. 604 di elevare Ascea a centro di settore, potrà essere presa in esame quando verrà presentato il piano tecnico del distretto di Vallo della Lucania;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 604, presentato dalla Società S.E.T., limitatamente alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Ascea (provincia di Salerno).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 604, sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(3946)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 605 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) limitatamente alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Vieste (provincia di Foggia), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 2 febbraio 1960 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 605, relativo all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Vieste (provincia di Foggia), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Vieste (provincia di Foggia);

Ritenuto che la proposta contenuta nel piano tecnico n. 605, di elevare Vieste a centro di settore, potrà essere presa in esame quando verrà presentato il piano tecnico del distretto di Foggia;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 605, presentato dalla Società S.E.T., limitatamente alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Vieste (provincia di Foggia).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 605, sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(3947)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 607 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) limitatamente alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di San Vito dei Normanni (provincia di Brindisi), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 2 febbraio 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 607, relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di San Vito dei Normanni (provincia di Brindisi), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di San Vito dei Normanni (provincia di Brindisi);

Ritenuto che la proposta contenuta nel piano tecnico n. 607, di elevare San Vito dei Normanni a centro di settore potrà essere presa in esame quando verrà presentato il piano tecnico del distretto di Brindisi;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 607, presentato dalla Società S.E.T., limitatamente alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di San Vito dei Normanni (provincia di Brindisi).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 607 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(3948)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 608 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Viggiano (provincia di Potenza), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 2 febbraio 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 608, relativo all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Viggiano (provincia di Potenza), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Viggiano (provincia di Potenza);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 608, presentato dalla Società S.E.T., concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Viggiano (provincia di Potenza).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 608, sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(3949)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 612 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Rodi Garganico (provincia di Foggia), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 2 febbraio 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 612 relativo all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Rodi Garganico (provincia di Foggia), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Rodi Garganico (provincia di Foggia);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 612, presentato dalla Società S.E.T., concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Rodi Garganico (provincia di Foggia).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 612, sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(3950)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 615 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Luzzi (Cosenza).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 7 gennaio 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 615 relativo all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Luzzi (provincia di Cosenza);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Luzzi (provincia di Cosenza);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 615, presentato dalla Società Esercizi Telefonici, concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Luzzi (provincia di Cosenza).

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(3951)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 619 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) limitatamente all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Massafra (provincia di Taranto), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo

della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 9 febbraio 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 619, relativo alla istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Massafra (provincia di Taranto), nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Massafra (provincia di Taranto);

Ritenuto che la proposta contenuta nel piano tecnico n. 619, di elevare Massafra a centro di settore potrà essere presa in esame quando verrà presentato il piano tecnico del distretto di Taranto;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 619, presentato dalla Società S.E.T., limitatamente all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Massafra (provincia di Taranto).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 619, sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(3952)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 621 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Acerno (provincia di Salerno), nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 12 marzo 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 621, relativo all'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Acerno (provincia di Salerno) nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 748 dell'11 maggio 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Acerno (provincia di Salerno);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 621 presentato dalla Società S.E.T. concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Acerno (provincia di Salerno).

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. 621, sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

(3953)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1960.

Contingente di grano da conferire agli ammassi per il raccolto 1960.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, che istituisce l'ammasso per contingente del frumento;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto suddetto, che demanda al Ministero dell'agricoltura ed al Ministero del tesoro la determinazione del contingente nazionale di frumento da conferirsi annualmente agli ammassi;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente nazionale di frumento da conferirsi agli ammassi per il raccolto 1960 è stabilito nella quantità massima di 10 milioni di quintali, di cui 2 milioni di quintali del tipo duro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1960

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(4036)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.
Autorizzazione alla Banca Vonwiller, società per azioni, con sede in Milano, ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, ed i decreti ministeriali 15 novembre 1923, 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, modificato a norma del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1217, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 7;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca Vonwiller, società per azioni, con sede in Milano;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Alla Banca Vonwiller, società per azioni, con sede in Milano, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, modificato con decreti ministeriali 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il Ministro: TAVIANI

(4024)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Castiglion Fiorentino (Arezzo)

Con decreto ministeriale 8 giugno 1960, n. 604, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Castiglion Fiorentino, approvato con decreto ministeriale 24 marzo 1952 e prorogato col decreto ministeriale 22 marzo 1957, è ulteriormente prorogato fino al 24 marzo 1962.

(3744)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Tronto, in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno).

Con decreto 22 febbraio 1960, n. 208, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del relitto dell'alveo del fiume Tronto, in comune di Spinetoli (Ascoli Piceno), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio n. 13, particella 93, di mq. 3620 ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 novembre 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Ascoli Piceno, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3433)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in destra del fiume Piave, in comune di Breda di Piave (Treviso).

Con decreto 11 marzo 1960, n. 389, del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in destra del fiume Piave, in comune di Breda di Piave (Treviso), segnato nel catasto dello stesso Comune alla sezione *D*, San Bartolomeo, al foglio 3°, mappale 18-*b*, di Ha 0.21.93, ed indicato nella planimetria rilasciata il 28 dicembre 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3442)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte di un colatore per il convogliamento delle acque sorgive, in comune di Muggia (Trieste).

Con decreto 11 marzo 1960, n. 401, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte di un colatore per il convogliamento delle acque sorgive, in comune di Muggia (Trieste), segnato nel catasto dello stesso Comune, ai fogli 7, 8, 9 e 10, particella 3732/3, di mq. 122, ed indicato nella planimetria rilasciata il 28 aprile 1959, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Trieste, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3554)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in destra del fiume Cavrato, in comune di San Michele al Tagliamento (Venezia).

Con decreto 11 marzo 1960, n. 420, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno in destra del fiume Cavrato, in comune di San Michele al Tagliamento (Venezia), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 43, mappale 48, di mq. 4900, ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 luglio 1959, in scala 1:4000, dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3555)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 22 giugno 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,60	620,61	620,61	620,60	—	620,615	620,60	620,60	620,60
$ Can.	632 —	632,25	632,25	631,95	630,10	—	631,75	632,50	632,50	632 —
Fr Sv.	143,88	143,88	143,88	143,8775	143,85	—	143,83	143,85	143,88	143,83
Kr. D.	89,99	90 —	90 —	90,025	89,97	—	90,005	89,95	90 —	90 —
Kr N.	86,91	86,93	86,935	86,94	86,90	—	86,92	86,90	86,93	86,93
Kr Sv.	120,25	120,20	120,23	120,20	120,25	—	120,205	120,25	120,24	120,24
Fol.	164,61	164,62	164,62	164,62	164,62	—	164,615	164,61	164,61	164,61
Fr B.	12,44	12,45	12,45	12,44875	12,4475	—	12,4485	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,59	126,57	126,565	126,60	—	126,565	126,65	126,62	126,62
Lst.	1739,15	1739,85	1739,95	1739,80	1739,25	—	1739,60	1739,50	1739,50	1739,90
Dm. occ.	148,83	148,84	148,83	148,835	148,80	—	148,83	148,85	148,83	148,83
Scell. Austr.	23,91	23,91	23,9125	23,9075	23,90	—	23,907	23,90	23,91	23,91

Media dei titoli del 22 giugno 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	84,55
Id. 3,50 % 1902	77,20
Id. 5 % 1935	108,325
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,35
Id. 5 % 1936	101,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,225

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 giugno 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,612
1 Dollaro canadese	631,85
1 Franco svizzero	143,879
1 Corona danese	90,015
1 Corona norvegese	86,93
1 Corona svedese	120,202
1 Fiorino olandese	164,617
1 Franco belga	12,449
1 Franco nuovo (N.F.)	126 565
1 Lira sterlina	1739,70
1 Marco germanico	148,832
1 Scellino austriaco	23,907

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Marsala, di 2ª categoria, con sede in Marsala

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939. n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Marsala, di 2ª categoria, con sede in Marsala (Trapani);

Dispone:

Il dott Benedetto Accardi di Giuseppe è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Marsala, di 2ª categoria, con sede in Marsala (Trapani), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(3811)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Militello Rosmarino, di 2ª categoria, con sede in Militello Rosmarino (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il provvedimento in data 24 marzo 1956, con il quale il signor Santi Sancetta fu Antonino venne nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Militello Rosmarino, di 2ª categoria, con sede in Militello Rosmarino (Messina);

Considerato che l'anzidetto commissario provvisorio ha rassegnato le dimissioni;

Dispone:

Il dott. Francesco Priolisi di Beniamino, nato a Militello Rosmarino il 18 ottobre 1928, è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Militello Rosmarino di 2ª categoria, con sede in Militello Rosmarino (Messina), in sostituzione del signor Santi Sancetta fu Antonino, con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni restano frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(3812)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Cavdek Giuseppe;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Savogne d'Isonzo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Cavdek Giuseppe, nato a Savogna d'Isonzo addì 12 marzo 1912, residente a Savogna d'Isonzo, via G. Favetti n. 1, di professione autista, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Cavdek in Caudi.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche della moglie Ferletic Dorotea in Cavdek, nata a Doberdò del Lago il 23 settembre 1909 ed ai figli:

1) Cavdek Silvana, nata a Savogna d'Isonzo il 9 ottobre 1940;

2) Cavdek Maria, nata a Savogna d'Isonzo il 22 giugno 1944;

3) Cavdek Zvonko, nato a Savogna d'Isonzo l'8 novembre 1946.

Gorizia, addì 10 giugno 1960

Il prefetto: NITRI

(3894)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Bassich Fides ved. Sciarra;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto:

Decreta:

Alla signora Bassich Fides ved. Sciarra, nata a Pinguente (ora Jugoslavia), addì 17 febbraio 1894, residente a Gorizia, via G. Gozzi n. 4, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da «Bassich» in «Bassi».

Gorizia, addì 14 giugno 1960

Il prefetto: NITRI

(4028)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 10 giugno 1960, relativo al bollettino n. 2 della provincia di Belluno, è stata omessa l'elencazione del seguente accordo, contenuto nel bollettino citato: «Accordo conglobamento e riassetto retributivo del 21 ottobre 1954 da valere per i dipendenti dalle latterie della provincia di Belluno».

(4042)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 73 del 1° febbraio 1960, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1959;

Visto il successivo decreto n. 757 del 16 marzo 1960, concernente la sostituzione della condotta medica di Ascoli Piceno (Poggio di Bretta) con la condotta medica di Ascoli Piceno (Mozzano);

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei medici della Provincia e dei Comuni interessati;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Granato dott. Italo, vice prefetto.

Componenti:

Susanna dott. Leonino, medico provinciale superiore;

Marconi prof. Federico, primario medico dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;

Ojetti prof. Francesco, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;

Semproni dott. Daniele, medico condotto.

Le funzioni di segretario della predetta Commissione saranno disimpegnate dal dott. Salvatore Tumbiolo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e di questo Ufficio.

Ascoli Piceno, addì 14 giugno 1960

Il medico provinciale: SUSANNA

(3958)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto in data 15 febbraio 1960, n. 82, con il quale veniva bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento della condotta ostetrica vacante in questa Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Ritenuto doversi provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, institutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della condotta ostetrica vacante nella provincia di Massa Carrara, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Callipari dott. Guglielmo, vice prefetto.

Componenti:

Gallo dott. Gennaro, medico provinciale;

Paroli prof. dott. Giovanni, direttore della clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Pisa;

Bianchi prof. dott. PierLuigi, primario divisione ostetrico-ginecologica dell'Ospedale civile di Massa;

Bertola Noris, ostetrica condotta.

Segretario:

Lenzetti dott. Enzo, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Massa Carrara e di quest'Ufficio.

Massa, addì 4 giugno 1960

Il medico provinciale: GALLO

(3956)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Massa Carrara al 30 novembr 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto in data 15 febbraio 1960, n. 82, con il quale veniva bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Ritenuto doversi provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, institutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Massa Carrara, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Callipari dott. Guglielmo, vice prefetto.

Componenti:

Gallo dott. Gennaro, medico provinciale;

Luciani prof. dott. Angelo, primario medico Ospedale civile di Massa;

Sarteschi prof. dott. Giovanni, primario chirurgo Ospedale civile di Carrara;

Torre dott. Lorenzo, medico condotto.

Segretario:

Camboni dott. Antonio, direttore di sezione Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Massa Carrara, e di quest'Ufficio.

Massa, addì 4 giugno 1960

Il medico provinciale: GALLO

(3957)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 3111 del 9 gennaio 1960, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

1. Cucugliata dott. Venanzio, vice prefetto.

Componenti:

2. Mele dott. Vincenzo, medico provinciale superiore;
3. Borsò prof. Angelo, primario ostetrico Ospedale San Giacomo in Augusta;
4. Chiota dott. Giuseppe, esercente specializzato in ostetricia;
5. Salvagni Maria, ostetrica condotta di Priverno.

Segretario:

6. Barbato dott. Angelo, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà le prove di esame non prima che sia decorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Latina. sede dell'Ufficio provinciale sanitario.

Latina, addì 11 giugno 1960

Il medico provinciale: MELE

(3954)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Cuneo n. 21507/3ª Sanità in data 19 maggio 1959, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 45, in data 11 gennaio 1960, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali dei lavori e la gradutoria formulata dalla Commissione, e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1958:

1.	Giulianini Iole	punti 60,575 su 100
2.	Grimandi Ines	» 57,762 »
3.	Soria Caterina	» 55,911 »
4.	Guastavigna Lucrezia	» 55,525 »
5.	Giaccone Anna	» 54,881 »
6.	Cavanna Luciana	» 54,312 »
7.	Parola Vincenza	» 53,637 »
8.	Poggio Ercolina Maria	» 53,525 »
9.	Galliano Maria Assunta	» 53,375 »
10.	Levrone Domenica	» 53,250 »
11.	Barbero Letizia	» 53,175 »
12.	Bruno Caterina	» 52,750 »
13.	Pistone Maria	» 52,412 »
14.	Nari Caterina	» 52,387 »
15.	Viale Maria Maddalena	» 52,218 »
16.	Ambrogio Maria Teresa	» 52,056 »
17.	Tosello Caterina	» 52,000 »
18.	Caraglio Maddalena	» 51,750 »
19.	Pelazza Iolanda	» 51,737 »
20.	Radina Olimpia	» 51,687 »
21.	Marocco Lidia	» 51,350 »
22.	Lazzarino Domenica, coniugata	» 51,262 »
23.	Vaccari Claudina	» 51,262 »
24.	Vittore Pierina	» 51,137 »
25.	Racca Clara	» 50,962 »
26.	Nittardi Giovanna	» 50,925 »
27.	Parola Margherita	» 50,485 »
28.	Gerbotto Maria	» 50,462 »
29.	Fenoglio Domenica	» 50,387 »
30.	Gastaldi Maddalena	» 50,381 »
31.	Drocco Maria	» 50,200 »
32.	Burdese Teresa	» 50,112 »
33.	Sacchero Rosa	» 49,787 »
34.	Negro Teresa	» 49,525 »
35.	Fantino Rosa	» 49,087 »
36.	Cerato Rosa	» 49,050 »
37.	Curti Teresina	» 48,925 »
38.	Bormida Ida	» 48,812 »
39.	Schenone Alba Chiara	» 48,575 »
40.	Barbero Caterina	» 47,537 »
41.	Strambini Natalina	» 47,525 »
42.	Cabutti Anna	» 47,512 »
43.	Meinero Lidia	» 47,187 »
44.	Mandinotti Maria Teresa	» 47,050 »
45.	Gremo Giuseppina	» 47,000 »
46.	Moro Rina	» 46,950 »
47.	Migliaccio Giovanna	» 46,712 »
48.	Cavarino Pierina	» 46,325 »
49.	Leone Maria	» 46,262 »
50.	Tolosano Antonietta	» 46,075 »
51.	Monateri Anna	» 45,912 »
52.	Boffa Fernanda	» 45,712 »
53.	Calosso Elsa	» 45,543 »
54.	Rosa Francesca	» 45,500 »
55.	Giraudo Lucia	» 44,925 »
56.	Montaldo Giuseppina	» 44,450 »
57.	Dania Carla	» 44,000 »
58.	Allisiardi Lucia	» 43,537 »
59.	Caldera Caterina	» 42,750 »
60.	Bartolini Caterina	» 42,000 »
61.	Borro Anna Maria	» 41,000 »
62.	Frea Ines	punti 40,200 su 100
63.	Iotti Mirella	» 40,025 »
64.	Sacchero Teresa	» 39,975 »
65.	Sarti Lidia	» 38,000 »

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cuneo e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 4 giugno 1960

Il medico provinciale: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1958;

Viste le domande delle concorrenti dichiarate idonee e le indicazioni in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1958, per la sede indicata a fianco di ciascuna:

1) Giulianini Iole: condotta comunale Cuneo oltre Stura;

2) Grimandi Ines: condotta comunale Sampeyre;

3) Soria Caterina: condotta consorziale Castelletto Stura-Montanera;

4) Guastavigna Lucrezia: condotta consorziale Novello-Monchiero-Barolo;

5) Giaccone Anna: condotta consorziale Ormea-Briga Alta;

6) Parola Vincenza: condotta consorziale Valdieri Entraque;

7) Poggio Ercolina: condotta consorziale Monesiglio-Prunetto-Mombarcaro;

8) Galliano Maria Assunta: condotta comunale Pianfei.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Comuni e dei Consorzi ostetrici interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina della ostetrica rispettivamente designata.

Cuneo, addì 4 giugno 1960

Il medico provinciale: LOMBARDI

(3841)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.